

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI COMUNALI NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

del 29 ottobre 2020

Il Municipio di Lugano, richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC e 105 RCom

ordina:

CAPITOLO 1 Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di promuovere un utilizzo più regolare del trasporto pubblico e disciplina condizioni e procedura per l'ottenimento di agevolazioni concesse dalla Città di Lugano, quali sovvenzioni e facilitazioni.

CAPITOLO 2 Agevolazioni per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno

Art. 2

Beneficiari

Hanno diritto a ricevere uno sconto per l'acquisto di un abbonamento annuale Arcobaleno tutte le persone fisiche domiciliate o dimoranti sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano, alle condizioni stabilite dagli art. 3 e 4 della presente Ordinanza.

Art. 3

Contributo finanziario

Le agevolazioni del Comune di Lugano sono concesse alle persone che adempiono le condizioni stabilite dalla seguente tabella:

Giovani < 20 anni	Sovvenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12
Studenti < 27 anni	Sovvenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12
Donne > 64 anni	Sovvenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12
Uomini > 65 anni	Sovvenzione del 50% per le zone 10, 11 e 12
Giovani 20-25 anni non studenti	Sovvenzione del 50% sulla differenza di costo tra zona 11 e 10 o 11 + 12 e 10
Adulti	Sovvenzione del 50% sulla differenza di costo tra zona 11 e 10 o 11 + 12 e 10

Art. 4

Condizioni

Per poter beneficiare delle agevolazioni, il richiedente deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

- a. essere domiciliato o dimorante nel Comune di Lugano;
- b. l'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale e di 2° classe.

Art. 5

Procedura

¹ Per l'ottenimento dell'agevolazione il richiedente deve rivolgersi ad un qualsiasi punto di vendita Arcobaleno, presentando un documento d'identità o permesso di dimora. Gli studenti sono inoltre tenuti a presentare un attestato di studio.

² La sovvenzione a cui il richiedente ha diritto viene automaticamente dedotta dall'importo dovuto per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno.

³ La sovvenzione non è cumulativa con gli abbonamento Arcobaleno Appresfondo e con Arcobaleno aziendale.

CAPITOLO 3

Agevolazioni concesse ai residenti del quartiere di Gandria

Art. 6

Condizioni

I residenti del quartiere di Gandria hanno diritto all'ottenimento di una tessera che conferisce l'accesso illimitato ai battelli della Società Navigazione Lago di Lugano da qualsiasi imbarcatoio incluso nelle tratte e negli orari ufficiali, ad esclusione delle corse speciali.

Art. 7

Procedura

¹ La tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previo presentazione di un documento d'identità, ha un costo di CHF 10.- ed è valida per un anno.

² La tessera e un documento di legittimazione devono essere mostrati alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti. Verrà rilasciato un titolo di trasporto gratuito.

CAPITOLO 4

Agevolazioni concesse ai residenti della località Caprino

Art. 8 /

Condizioni

I residenti della località Caprino hanno diritto all'ottenimento di una tessera che conferisce l'accesso illimitato ai battelli della Società Navigazione Lago di Lugano da qualsiasi imbarcatoio incluso nelle tratte e negli orari ufficiali, ad esclusione delle corse speciali.

Art. 9 2

Procedura

¹ La tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previo presentazione di un documento d'identità, ha un costo di CHF 10.-- ed è valida per un anno.

² La tessera e un documento di legittimazione devono essere mostrati alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti. Verrà rilasciato un titolo di trasporto gratuito.

CAPITOLO 5

Agevolazioni concesse per la Funicolare Monte Brè

Art. 10

Condizioni I residenti dei quartieri di Brè, Aldesago e Albonago che sono in possesso di un abbonamento annuale Arcobaleno hanno diritto ad ottenere una tessera che permette loro di utilizzare gratuitamente la Funicolare Monte Brè.

Art. 11

Procedura ¹ La tessera può essere acquistata presso i Puntocittà previo presentazione di un documento d'identità, ha un costo di CHF 10.- ed è valida per un anno.
² La tessera deve essere mostrata alla cassa o alla persona incaricata di controllare i biglietti.

CAPITOLO 6

Disposizioni amministrative

Art. 12

Competenza ¹ Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.
² In caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 13

Abusi ¹ Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.
² Eventuali abusi comportano il decadimento del diritto alle sovvenzioni per gli anni seguenti.
³ Rimangono riservate procedure contravvenzionali, prelievo di spese amministrative ed eventuali azioni penali.

CAPITOLO 7

Disposizioni finali

Art. 14

Casi particolari Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati dalla presenta Ordinanza.

Art. 15

Abrogazioni La presente Ordinanza sostituisce e annulla ogni disposizione con essa incompatibile o contraria.

Art. 16

Entrata in vigore La presenta Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2021, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. M. Borradori

R. Bregy

Risoluzione municipale del 29 ottobre 2020

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 novembre ed il 2 dicembre 2020.

Note:

- 1 Articolo adottato dal Municipio con ris. mun. dell'11 novembre 2021, esposto agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2021. Entrato in vigore il 16 dicembre 2021.*
- 2 Articolo adottato dal Municipio con ris. mun. dell'11 novembre 2021, esposto agli albi comunali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2021. Entrato in vigore il 16 dicembre 2021.*